



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 19 novembre 2020

IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI:
ILLEGITTIMA L'INDEDUCIBILITA' INTEGRALE DALLE IMPOSTE SUI
REDDITI

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l'indeducibilità dell'IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi.

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva censurato l'articolo 14, primo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l'integrale indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi.

Secondo la Commissione tributaria, l'indeducibilità dall'IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza.

Il legislatore, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell'IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere ineducibile un tributo come l'IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito.

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012. Si è poi posta il problema se estendere l'incostituzionalità in via consequenziale alle disposizioni legislative successive, che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell'IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Ha però ritenuto che non ne sussistano i presupposti, considerato che questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione), è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto dall'articolo 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019).

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Roma, 19 novembre 2020

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel.

06.46981/06.4698224/064698376